

8.2.10.3.6. 10.1.6 Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

In Puglia esiste una grande variabilità di habitat tra i quali prioritari, come definito nel PAF, risultano l'habitat 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo e l'habitat 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea. Purtroppo la minaccia di perdita di tali habitat steppici sono fenomeni ampiamente riscontrati sul territorio pugliese ed in aumento, come evidenziato nell'analisi di contesto, e in aggiunta accompagnati da una generale perdita di qualità dei suoli. La presente operazione ha l'obiettivo principale, quindi, di contrastare la perdita degli habitat steppici anche attraverso il ripristino della qualità dei suoli in termini di arricchimento di carbonio. Essa in particolare risponde al fabbisogno (F18) di sostegno e sviluppo della diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, ivi compreso il metodo di produzione biologico e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità.

L'intervento ha lo scopo di far passare da cereali in monosuccessione, con un forte impatto sulle risorse suolo e acqua, nonché sulla biodiversità, a pratiche estensive senza lavorazioni del terreno. Per tale motivazione esso contribuisce a più di un obiettivo dello sviluppo rurale. La presente operazione contribuisce direttamente al raggiungimento degli obiettivi della FA 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché nell'assetto paesaggistico dell'Europa", in quanto promuove e sostiene l'adozione di impegni agro climatico ambientali di natura volontaria i quali sono finalizzati a preservare, ripristinare e diffondere sul territorio il presidio della biodiversità all'interno dei sistemi agro ambientali, essa sostiene, altresì, la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura.

I fenomeni cui si intende intervenire attraverso l'intervento interessano, in modo particolare, i terreni dove l'emergenza della perdita di fertilità è maggiormente concentrata e dove insistono coltivazioni intensive, spesso di cereali in monosuccessione. Si rileva, quindi, la necessità di programmare azioni che favoriscano la rinaturalizzazione dei suoli, migliorandone la fertilità e la struttura attraverso la riduzione o l'eliminazione degli interventi agricoli.

L'intervento prevede la conversione a pascolo, prato-pascolo, prato di superfici attualmente coltivate a seminativi. Si intende, così, incentivare il passaggio da cereali in monosuccessione con un forte impatto sulle risorse suolo e acqua, a pratiche estensive senza lavorazioni del terreno. Per garantire buone probabilità di riuscita dell'intervento e per consentire la naturale evoluzione delle comunità vegetali verso stadi più complessi la fase di conversione sarà effettuata a favore di ecotipi locali e/o specie foraggere autoctone.

Dall'analisi di contesto è emerso che nelle aree derivanti dall'applicazione delle Direttive CE 2009/147 (Conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (Conservazione degli Habitat naturali), ossia i siti ZPS e SIC, esiste una sostanziale amplificazione delle criticità ambientali della Puglia di maggiore evidenza,

quali desertificazione, riduzione della biodiversità, consumo delle risorse idriche, spietramento, e quindi proprio le emergenze legate ai fabbisogni a cui questa operazione intende dare risposta. È proprio all'interno di tali aree quindi che è maggiormente necessario proteggere i suoli in termini di erosione e fertilità dei suoli.

L'azione permette, prioritariamente, di:

- contrastare la perdita di qualità dei suoli;
- contrastare il dissesto idrogeologico;
- accrescere il contenuto della sostanza organica nel terreno.

Permette altresì di:

- ottenere una riduzione dell'erosione laminare (sheet erosion) e per rigagnoli (rill erosion) con aumento della capacità di infiltrazione idrica profonda
- riduzione di innesco dei fenomeni di soliflussione delle frane superficiali;
- riduzione dei fenomeni alluvionali a causa del tempo di corrivazione all'interno del bacino di riferimento;
- aumento del contenuto di sostanza organica nel suolo che si traduce in una maggiore produttività agricola (o di superficie edibile per il bestiame) per unità di superficie.

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 5 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

1. conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato;
2. la superficie convertita non va inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda;
3. effettuare il pascolamento e/o eseguire degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita;
4. mantenere, in caso di pascolamento un carico di bestiame non superiore a 1,5 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 1 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha

Alla presente sottomisura si applicano le disposizioni:

- dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;
- la superficie agricola utilizzata oggetto di impegno iniziale potrà, nel periodo dell'impegno assunto per l'Operazione, essere ridotta per un massimo del 20%, non compromettendo la finalità dell'impegno, pena la decadenza della domanda, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Reg. UE n. 1305/2013.

È prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Reg. UE 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

8.2.10.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio annuale a superficie (ha) impegnata a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline.

8.2.10.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) N. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Regolamento (UE) N. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) N. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

807/2014, Reg Esecuzione (UE) 808/2014, Reg Esecuzione (UE) 809/2014; DM 23 gennaio 2015
“Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE)

Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE

Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783 “Attuazione Decreto MiPAAF n. 15414/2013 “Modifica al decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/09 recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2012 n. 1928”.

Deliberazione della giunta regionale 7 marzo 2013, n. 363 Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152” nelle zone ordinarie.

8.2.10.3.6.4. Beneficiari

Agricoltori ed Associazioni di agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013, che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti negli impegni precedentemente elencati e che svolgono la propria attività nelle aree designate ai sensi della Rete Natura 2000, zone interessate dall'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. Questo anche al fine della tutela degli habitat erbosi regionali per come raccomandato dal PAF della Regione Puglia.

8.2.10.3.6.5. Costi ammissibili

I pagamenti ammissibili per ettaro di SAU compensano i costi opportunità derivanti dalla sostituzione sulla SAU della coltura dei seminativi con il pascolo, prato-pascolo e prato. Tengono conto, inoltre, dei pagamenti relativi al Regolamento 1307/2013 per evitare il doppio finanziamento per le azioni connesse alle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente. Per le suddette pratiche non si verifica l'eventualità di doppio finanziamento, poiché con la presente operazione l'impegno non viene preso in conto ai fini del calcolo del premio e non si finanziano operazioni uguali o assimilabili a quelle del greening.

8.2.10.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell'aiuto:

Agricoltori e/o Aziende singole o associate, gruppi di agricoltori, che svolgono la propria attività nelle aree designate ai sensi della Rete Natura 2000, zone interessate dall'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Le cartografie delle aree della rete natura 2000 sono inserite in una specifica banca-dati regionale e georeferenziate sul GIS dell'Organismo Pagatore.

La superficie minima ammessa al premio è:

- di 0,5 ettaro, per i beneficiari singoli
- di 5 ettari per i soggetti collettivi.

Tale superficie corrisponde alla soglia minima di ammissibilità individuata per i pagamenti diretti in Italia nell'Allegato IV del Reg 1307/2013.

8.2.10.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non pertinente.

8.2.10.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo degli aiuti per unità di superficie (ettaro) è pari a 328,8 euro/ha /anno.

Nel caso di sovrapposizione con i pagamenti previsti per l'attuazione di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (Reg. UE n. 1307/2013 art. 43), non è prevista alcuna riduzione degli aiuti in quanto si ritiene soddisfatto il principio del “*non doppio finanziamento*”.

I calcoli del premio sono riportati in maniera dettagliata nell'allegato al PSR

8.2.10.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della operazione 10.1.6 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro “Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R5: rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

Rischi specifici in ordine agli impegni riguardano:

- l'effettiva conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato nelle aree designate ai sensi della Rete Natura 2000, zone interessate dall'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- la tempestività dei controlli per la verifica della non inclusione della superficie convertita nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda;
- i controlli sul pascolamento e/o degli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio al fine di effettuarne la vendita;
- il mantenimento, in caso di pascolamento, di un carico di bestiame non superiore a 1,5 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 1 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

L'operazione presenta rischi connessi alla determinazione corretta delle superfici, dei corpi aziendali e delle tipologie colturali ammissibili.

L'ammissibilità a contributo di superfici individuate sul GIS diversamente dall'effettivo utilizzo determina il rischio di pagamenti non corretti.

Ulteriori rischi sono rappresentati:

- dal doppio finanziamento per analoghi impegni, sia con la stessa che con altre sottomisure e con gli impegni connessi alla Domanda Unica, che necessitano di adeguata valutazione per eliminare le

eventuali sovracompensazioni

- dal mancato rispetto degli impegni derivanti dalle norme di condizionalità, attività agricola minima, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo alla coltivazione ed al pascolo, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e rispetto del Greening per evitare il doppio finanziamento.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono connessi a:

- Corretta identificazione delle singole operazioni ed interventi, dell'annualità e delle superfici oggetto di impegno nelle varie annualità;
- Acquisizione informazioni relative all'applicazione delle sanzioni e/o riduzioni;
- Obblighi relativi alla presentazione delle domande di conferma e degli adempimenti correlati;
- Errori materiali nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I rischi sono connessi alla chiarezza e completezza delle informazioni circa:

- i Criteri di Ammissibilità, gli Impegni, gli Obblighi e le sanzioni, riduzioni e decadenza dagli aiuti;
- la compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Possono verificarsi rischi in seguito ad una inadeguata valutazione dei fabbisogni e delle competenze per la gestione dei procedimenti connessi alle domande di aiuto e di pagamento.

Gli impegni che prevedono controlli non realizzabili in via amministrativa e/o informatizzata ma da effettuare con visite in situ / in loco, interventi ispettivi in occasione di specifici momenti o in coincidenza con particolari attività aziendali, comportano rischi di non sostenibilità da parte delle strutture tecnico - amministrative competenti.

8.2.10.3.6.9.2. Misure di attenuazione

R5: Per quanto attiene ai metodi ed alle procedure di controllo per la verifica del rispetto degli impegni, saranno definiti specifici manuali che terranno conto delle informazioni già disponibili nel S.I.G.C. dell'OP Agea e nella Banca Dati Nazionale zootecnica (B.D.N.), nonché delle ulteriori informazioni da acquisire (registri di campagna informatizzati o cartacei, sistemi informatizzati di monitoraggio, registrazioni contabili).

Sarà aggiornato ed adeguato il sistema di controllo ed in particolare definite con dettaglio, attraverso vademecum e check list, le condizioni (ivi incluse le baseline) da verificare, i controlli amministrativi e i controlli in loco da svolgere.

In particolare saranno dettagliatamente specificati e verificati i diversi periodi dell'anno in cui effettuare i controlli per la verifica degli impegni.

Il controllo degli impegni relativi al mantenimento dei carichi di bestiame previsti sarà effettuato sulla base

della superficie aziendale rapportata alla consistenza media annua rilevata dai registri di stalla e dalla B.D.N.

R8: Occorre informatizzare al massimo le informazioni relative ai requisiti di ammissibilità agli aiuti ed al rispetto degli impegni.

Per quanto riguarda rischi specifici per l'ammissibilità delle superfici e delle colture, per l'eventuale doppio finanziamento, per i controlli relativi al rispetto della condizionalità, dell'attività agricola minima ed al Greening, saranno implementati specifici controlli con il S.I.G.C. dell'Organismo Pagatore, attraverso adeguati algoritmi di calcolo che consentano la verifica automatizzata delle condizioni di ammissibilità al pagamento degli aiuti.

Tali procedure informatizzate sono già state sperimentate nelle ultime annualità di applicazione delle Misure Agro-Ambientali del PSR Puglia 2007-2013.

R9: Nei dispositivi di attuazione saranno definite nel dettaglio le misure di attenuazione dei rischi anche in considerazione delle innovazioni dei sistemi informativi in attuazione del D.M. n. 162 del 12/01/2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

R10: Nei documenti attuativi saranno definiti nel dettaglio le informazioni relative a:

- Criteri di Ammissibilità, Impegni ed Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;
- Sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti;
- Livelli di premio per singolo raggruppamento colturale e/o allevamento;
- Compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: L'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale e dell'OP Agea. In ogni caso, la Regione Puglia e l'OP Agea, dovranno valutare preventivamente i fabbisogni in termini di risorse, competenze, e strumentazioni tecniche per la gestione dei procedimenti.

8.2.10.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione dell'operazione nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione dell'operazione ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità al momento della definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza ai fini della gestione risulta la definizione delle specifiche per lo sviluppo di

algoritmi di calcolo, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni aggiuntivi e l'implementazione dei sistemi di interscambio con sistema informativo regionale / nazionale.

Gli elementi di dettaglio (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.10.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA "buone condizioni agronomiche e ambientali" di cui all'articolo 94 e allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima) relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale nonché l'ordinarietà di gestione nella zona interessata.

Nella tabella di seguito riportata viene riportato il quadro riepilogativo della baseline di riferimento, degli impegni applicabili dall'azienda agricola che generano la eventuale remunerazione per gli impegni assunti.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITA’ NAZ.LE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ./REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA’ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPIATI
Conversione culturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato						
<p>1. Conversione dei seminativi a pascolo, prato pascolo, prato;</p> <p>2. la superficie convertita non va inclusa nelle ordinarie rotazioni culturali praticate in azienda;</p> <p>3. effettuare il pascolamento e/o eseguire interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio finalizzata ad effettuare la vendita;</p> <p>4. mantenere, in caso di pascolamento un carico di bestiame non superiore a 1,5 UBA/ha nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 1 UBA/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e comunque, in entrambi i casi, non inferiore a 0,25 UBA/ha;</p>	<p>Normativa sul Greening di cui all'art. 43 e Allegato IX DEL Reg. UE 1307/2013;</p> <p>BCAA 5 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L. 375 del 31.12.1991) – Art. 4 e 5 di cui al DM 180 del 23/01/2015;</p> <p>Ai sensi della direttiva CE 676/91 e del Decr. MPAAF 07/04/2006 il carico di UBA/ha massimo ammissibile è pari a 4 UBA/ha nelle Zone non vulnerabili e 2 UBA/ha in quelle vulnerabili</p>	<p>Non pertinente per il tipo di operazione</p>	<p>La pratica agricola normale prevede la coltivazione di seminativi secondo gli schemi agronomici tradizionali caratterizzati spesso da una semplificazione delle rotazione sia per la specializzazione produttiva che per esigenze commerciali</p>	<p>L'operazione ha la finalità favorire la diffusione di sistemi agricoli a basso impatto sulle risorse suolo, acqua e biodiversità, riducendo contestualmente i rischi connessi alla successione monocolturale</p>	<p>Verifica amministrativa ed in loco degli impegni.</p> <p>Relativamente all'impegno 3 il controllo viene effettuato sulla base della superficie aziendale rapportata alla consistenza media annua rilevata dai registri di stalla</p>	<p>Mancati redditi derivanti sostituzione delle superfici a seminativo con il pascolo, prato-pascolo e prato</p>

M 10.1.6 TAB PRIMA PARTE

Art. 45 del Regolamento Pagamenti - (Greening) zone interessate dalle direttive habitat (92/43/CEE) o uccelli (2009/147/CE)						
---	--	--	--	--	--	--

M 10.1.6 TAB SECONDA PARTE

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedi dettaglio a livello di misura.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La metodologia di calcolo adottata si basa sul calcolo del costo opportunità prodotto dal passaggio da cereali a pascolo. I premi sono stati calcolati per ettaro di superficie in considerazione degli aspetti tecnico-economici illustrati nella precedente tabella 1 sugli impegni derivanti dall'adesione alla presente operazione rispetto alla baseline ed alla ordinarietà di coltivazione (art.10 del Reg. 808/2014). Si è tenuto conto dell'intero processo produttivo (input, rese, prezzi), sia relativo alla comune pratica agricola che alla tecnica oggetto di intervento (produzione integrata e produzione integrata avanzata). Il calcolo si basa sul confronto con la condizione di baseline e ordinarietà calcolata sulla base dei dati RICA (2008-2012).

È stato preso in considerazione il costo di transazione, tenendo conto dell'impegno orario del beneficiario per la presentazione della domanda, i costi amministrativi per il rilascio della domanda, l'impegno orario per le registrazioni delle operazioni colturali e di magazzino. Il costo di transazione è stato ricondotto al 20% del pagamento complessivo.

Le combinazioni, ai sensi dell'art. 11 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni delle misure agroclimatico-ambientali, agricoltura biologica, benessere degli animali e silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1 del presente Programma.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

Sovrapposizione con Greening: non si verificano sovrapposizioni con le pratiche di Greening in quanto il calcolo del premio è al netto dei costi aggiuntivi generati dall'applicazione degli obblighi relativi all'avvicendamento colturale riportato nei Disciplinari di Produzione Integrata che potrebbe essere assimilabile all'obbligo di "diversificazione" previsto dal Greening.

Premi accoppiati relativi ai premi a superficie per produzioni vegetali (art. 52 Reg. UE 1307/2013): non si verificano sovrapposizioni in quanto l'obiettivo della presente operazione è di carattere spiccatamente ambientale, attraverso l'incentivazione per l'adozione di tecniche di produzione integrata e non come sostegno diretto a specifiche specie vegetali.